



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 19/02/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 279

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - art. 32, e Delibera G.R. n. 1746 del 23 settembre 2009
- Approvazione tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani.

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Considerato:

- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, che attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, con cui sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria";
- il DM 29.11.2001 che determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'Ali. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria;
- la l.r. 4 agosto 2004, n. 14, art. 32, e s.m.i., che determina la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale della retta giornaliera le strutture residenziali per anziani ad elevata integrazione sociosanitaria, quali le strutture di cui al regolamento regionale n. 1/1997, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 66 "Residenze Sociosanitaria Assistenziali (RSSA)";
- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con cui la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, che stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- la legge regionale 12 settembre 2008, n. 23, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Salute 2008-2010 della Regione Puglia, che, tra l'altro, definisce i livelli essenziali di assistenza ad

elevata integrazione sociosanitaria di cui all'Allegato 1C del DM 29.11.2001 con le rispettive quote di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario Regionale e a carico dei Comuni e/o degli utenti e loro nuclei familiari, ed in particolare che fissa una compartecipazione a carico delle ASL per la quota sanitaria delle rette delle strutture di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, pari al 50% della retta totale, determinata in base agli standard minimo di cui allo stesso regolamento.

Rilevato che:

- presso gli uffici regionali competenti sono state avviate le attività per la definizione delle tariffe di cui all'articolo 32 del Regolamento n. 4/2007, sia con la progettazione e implementazione dei flussi informativi sull'offerta di strutture residenziali e dei servizi per la prima infanzia, sia con la attivazione dei tavoli tematici di lavoro partecipati dalle strutture regionali competenti dell'Assessorato alla Solidarietà e dell'Assessorato alle Politiche della salute per l'analisi dei costi storici su un campione di strutture, prima, e per la definizione dei costi standard in relazione ai requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- per quanto concerne i servizi di cui al suddetto Regolamento, a carattere semiresidenziale e residenziale per minori, per persone con diverse abilità, per donne e adulti in difficoltà, nonché per i servizi a ciclo diurno per la prima infanzia, il processo propedeutico alla definizione di tali tariffe e il relativo studio di fattibilità non è ancora concluso;
- sono state notificate alle strutture regionali competenti le ordinanze di diffida che il TAR Puglia -Sede di Bari ha emesso in data 18.11.2008 per la Regione, nonché ulteriori ricorsi formulati da soggetti privati, gestori di residenze sociosanitarie assistenziali per anziani, contro la Regione Puglia per l'inadempienza rispetto al termine dei 180 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4/2007, che determinano il carattere di urgenza del provvedimento di approvazione da parte della Giunta Regionale delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali delle tipologie delle ricorrenti;
- con ordinanze n. 264, 265 e 266 del 4.12.2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda, per l'esecuzione delle sentenze n. 822, 819 e 821 del 3.04.2009, per i ricorsi n. 300, 299 e 296 prodotti dalla Cooperativa SALA, per le strutture RSSA Adriatica operanti in Bari, Adriatica II operante in Bari, Nuova Fenice operante in Noicattaro, sul ricorso numero di registro generale 296/2009, è stato nominato il Commissario ad acta per l'esecuzione delle succitate sentenze avverso il silenzio-inadempimento opposto dalla Regione Puglia all'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, volto alla conclusione del procedimento di determinazione delle tariffe spettanti alle residenze sociosanitarie per anziani, di cui all'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
- la tariffa di cui all'articolo 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti;
- secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento dovrà tener conto dei seguenti criteri:
 - a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
 - b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
 - c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
 - d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23 settembre 2009 è stato approvato uno specifico studio di fattibilità per individuare la succitata tariffa in maniera differenziata e specifica per le diverse

tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" di cui al Titolo V del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, così come rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento;

- il suddetto studio di fattibilità è stato elaborato in esito alla attivazione di un tavolo specifico con le principali associazioni di categoria in rappresentanza dei soggetti gestori, e in particolare ASSOAP, UNEBA, AIOP, LegaCoop - Cooperative sociali e ConfCoop - Federsolidarietà, per la definizione dello studio di fattibilità, sulla cui base predisporre i necessari e successivi provvedimenti per l'approvazione delle tariffe di riferimento regionale, cui dare apposita copertura finanziaria con riferimento alla quota delle rette giornaliere pro capite a carico del SSR;

- la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23.09.2009 che ha approvato lo studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali per anziani, in relazione ai tempi di predisposizione della nuova programmazione sociale triennale di ciascun ambito territoriale, e vista la necessità di assicurare la piena sostenibilità finanziaria e organizzativa delle nuove tariffe regionali di riferimento, dispone che le nuove tariffe troveranno applicazione a partire dal 1 gennaio 2010, e comunque subordinatamente al rispetto delle intese Stato - Regioni per il rispetto del patto di stabilità interno e del piano di rientro del debito per la spesa sanitaria a carico del FSR;

- la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23.09.2009 ha disposto, inoltre, che le stesse tariffe di riferimento regionale, visti i metodi di calcolo applicati nello studio di fattibilità oggetto del citato provvedimento, si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., escludendo dal campo di applicazione delle nuove tariffe le strutture ancora operanti in regime di autorizzazione provvisoria ovvero in applicazione degli standard strutturali e organizzativi di cui al precedente Regolamento Regionale n. 1/1997, cui il SSR continuerà ad applicare le tariffe previgenti.

Considerato che:

- volendo in ogni caso definire un percorso di confronto, sia pure in tempi serrati e con modalità di sintesi, tra Regione Puglia e l'ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, l'Assessore alla Solidarietà e la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria hanno provveduto, con nota prot. n. r_puglia/AOO_146/000230 del 18 gennaio 2010, ad informare il Presidente dell'ANCI delle determinazioni da assumere, e delle modalità seguite per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento; è stato inoltre svolto, in data 25.01.2010, un incontro per la discussione dei sopra citati criteri applicativi delle tariffe e, in data 26.01.2010 l'ANCI ha fatto pervenire una dettagliata nota di rilievi e contributi ai fini della definizione delle modalità di applicazione delle tariffe;

- la applicazione delle tariffe di riferimento regionale deve intendersi come applicazione della tariffa massima di riferimento per gli standard strutturali e organizzativi definiti dalla normativa regionale vigente, rispetto a cui viene determinata la quota a carico del SSR per i posti letto oggetto di convenzioni ovvero accordi contrattuali con le ASL di riferimento, e rispetto alla quale i Comuni possono operare con procedure negoziali, e fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007, al fine di individuare quelle economicamente più convenienti;

- la applicazione retroattiva al 1° gennaio 2010 delle nuove tariffe di riferimento regionali oggetto del presente provvedimento pone elementi di criticità connessi alla copertura finanziaria non prevista dei conseguenti oneri per i soggetti pubblici convenzionati e alla spesa aggiuntiva che i soggetti gestori riverserebbero sulle famiglie degli utenti che privatamente accedono alle medesime strutture;

- i Piani sociali di Zona degli Ambiti territoriali non risultano alla data odierna tutti approvati;

- i PAL delle ASL Pugliesi sono in corso di approvazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
- la copertura finanziaria dei maggiori oneri a carico del SSR per la integrazione della quota sanitaria delle rette per le Residenze Sociosanitarie Assistenziali sarà determinata con risorse aggiuntive attraverso la programmazione finanziaria di cui al DIF 2010 e che, lo stesso, non è ancora stato approvato dalla Giunta Regionale;
- sulla scorta delle rilevazioni e delle analisi condotte sui costi reali delle strutture residenziali già operanti e sulle prestazioni dalle stesse erogate, è stato possibile evincere significative economie di scala conseguibili in strutture con un numero di posti letto superiore alla dimensione minima per modulo, pari a 30 p.l., e che, pertanto, l'applicazione delle tariffe regionali di riferimento per l'utenza finale, così come della quota sanitaria rimborsata dal SSR per le strutture con esso convenzionate e della quota sociale eventualmente a carico del Comune, ove sussistano le condizioni socioeconomiche dell'utente prescritte dal relativo regolamento per la compartecipazione finanziaria, dovrà avvenire considerando che la tariffa regionale di cui all'Allegato A della Del. G.R. n. 1746/2009 è ridotta di una quota non inferiore al 10% per strutture con n. 2 moduli organizzativi, e almeno del 15% per strutture con n. 3 o più moduli organizzativi della medesima tipologia di struttura.

Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno, pertanto, proporre con il presente provvedimento, la approvazione in via definitiva delle tariffe massime regionali di riferimento per persona pro die riferite alle strutture residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate a seguito di apposito studio di fattibilità approvato con Del. G.R. n. 1746/2009, e così come di seguito riportate:

Rif. Denominazione Tariffa regionale
normativo struttura per persona al giorno

Art. 62 Comunità alloggio a 64,72
p.l. 12

Art. 63 Gruppo appartamento a 44,09
p.l. 6

Art. 64 Casa alloggio a 31,26
p.l. 20

Art. 65 Casa di riposo a 37,89
p.l. 30

Art. 66 Residenza Sociosanitaria
Assistenziale a 92,90
p.l. 30

Art. 67 Residenza Sociale
Assistenziale a 62,51
p.l. 30

Ai fini dell'applicazione delle suddette tariffe regionali di riferimento, si specificano i seguenti indirizzi attuativi:

- le tariffe regionali di riferimento sono da intendersi come tariffe massime di riferimento per 1 modulo

della struttura, rispetto alle quali viene determinata la quota a carico del SSR per i posti letto oggetto di convenzioni ovvero accordi contrattuali con le ASL di riferimento, e rispetto alle quali i Comuni possono operare con procedure negoziali, e fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007, al fine di individuare le tariffe economicamente più convenienti praticate dai soggetti gestori;

- le tariffe regionali di riferimento sono applicate solo per le strutture residenziali che siano in possesso di autorizzazione definitiva e di tutti i requisiti strutturali e organizzativi di cui al Reg. R. n. 4/2007, e che siano dotate di carta dei servizi, da esporre e portare a conoscenza di tutti gli utenti e i rispettivi nuclei familiari;
- le tariffe regionali di riferimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa graduale rinegoziazione della retta versata dai nuclei familiari degli utenti ovvero ridefinizione degli eventuali rapporti convenzionali con i Comuni in essere, previo espletamento di procedure negoziali per l'individuazione di tariffe economicamente più convenienti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007; in tal senso si intende modificata e integrata con il presente provvedimento la Del. G.R. n. 1746/2009 con riferimento alla data di entrata in vigore e di applicazione delle tariffe di riferimento regionale ivi indicata;
- ai fini della applicazione delle tariffe massime di riferimento regionale per i posti letto di strutture sociosanitarie oggetto di convenzione ovvero di accordo contrattuale con la ASL di riferimento, la quota sanitaria, pari al 50% della retta praticata, sarà applicabile solo successivamente alla approvazione del DIEF 2010 da parte della Giunta Regionale, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alla spesa aggiuntiva prevista, e comunque successivamente alla revisione e aggiornamento delle convenzioni ovvero degli accordi contrattuali tra ASL e soggetti gestori; in ogni caso l'applicazione delle tariffe massime regionali di riferimento non è retroattiva;
- al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, i soggetti gestori delle stesse strutture definiscono le rispettive rette tenendo conto di una riduzione della tariffa massima di riferimento di almeno il 10% 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi, e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli;
- abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, ovvero incrementi delle stesse rispetto a quelle massime di riferimento regionale, dovranno essere adeguatamente motivati all'utenza finale, e, comunque, subordinati al pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;
- a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, eventualmente praticate dai soggetti gestori, preventivamente richieste e concordate con l'utente e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata, non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL titolare dell'accordo contrattuale, non potendo la quota sanitaria superare il 50% della tariffa di riferimento regionale già fissata per le strutture di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, vista la definizione del fabbisogno e della connessa spesa su base regionale, con articolazione provinciale;
- i Comuni e le Asl che definiscono rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e socio-sanitarie oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture.

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e definito in termini di indirizzi attuativi, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe per i servizi residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate con lo studio di fattibilità approvato con Del. G.R. n. 1746/2009 e sopra riportate.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione degli Assessori proponenti il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, sulla scorta di quanto già contenuto in Allegato A alla Del. G.R. n. 1746 del 23.09.2009, le tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie per anziani di cui al Reg. R. n. 4/2007 come di seguito esposte:

Rif. Denominazione Tariffa regionale
normativo struttura per persona al giorno

Art. 62 Comunità alloggio a 64,72
p.l. 12

Art. 63 Gruppo appartamento a 44,09
p.l. 6

Art. 64 Casa alloggio a 31,26
p.l. 20

Art. 65 Casa di riposo a 37,89
p.l. 30

Art. 66 Residenza Sociosanitaria
Assistenziale a 92,90
p.l. 30

Art. 67 Residenza Sociale
Assistenziale a 62,51
p.l. 30

-
- di approvare che le stesse tariffe di riferimento regionale, si applichino secondo gli indirizzi attuativi riportati in narrativa e che qui si intendono riportarti integralmente;
 - di prendere atto che per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani ancora operanti in regime di autorizzazione provvisoria ovvero in applicazione degli standard strutturali e organizzativi di cui al precedente Regolamento Regionale n. 1/1997, il SSR continuerà ad applicare le tariffe già applicate alla data del 31.12.2009;
 - di approvare la modifica e integrazione alla Del. G.R. n. 1746/2009 con riferimento alla data di entrata in vigore delle tariffe di riferimento regionali oggetto del presente provvedimento, che non deve intendersi retroattiva; le tariffe di riferimento si applicano a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e, in ogni caso successivamente alla revisione e aggiornamento dei rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali in essere;
 - di rinviare alla approvazione con provvedimento di Giunta Regionale del DIF 2010 per la applicazione della quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Regionale aggiornata in relazione alla applicazione delle nuove tariffe regionali di riferimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria alla maggiore spesa per l'anno 2010, secondo quanto specificato negli indirizzi attuativi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;
 - di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la approvazione degli altri studi di fattibilità per la definizione delle tariffe delle altre strutture e degli altri servizi per minori, prima infanzia, persone con diverse abilità, adulti e donne in difficoltà, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, nonché per la approvazione definitiva delle stesse e per la definizione delle ulteriori modalità applicative delle tariffe regionali di riferimento sempre previa intese con l'ANCI;
 - di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
